

PIANO DELLA RISERVA NATURALE VALLE DEL PRATO DELLA NOCE

INDICE

1. OBIETTIVI DEL PIANO

2. NORME DI ATTUAZIONE

Articolo 1 - Divieti

Articolo 2 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

Articolo 3 - Regolamentazione delle attività selvicolturali e pastorali

Articolo 4 - Raccolta funghi e frutti

Articolo 5 - Accessi e percorribilità

Articolo 6 - Attività scientifiche e di monitoraggio

Articolo 7 - Fruizione e attività didattico-culturali

Articolo 8 - Partecipazione delle comunità locali – Comitato consultivo permanente per la gestione della Riserva

Articolo 9 - Indirizzi di tutela paesistica per le attività antropiche

Articolo 10 - Disposizioni finali

Articolo 11 - Aggiornamento del Piano

2.1 APPENDICE

Regolamento per l'accesso dei mezzi motorizzati e per l'autorizzazione al transito con armi e munizioni ex art. 11, c.3 lett h) L 394/1991.

Art. 1 Finalità, ambito di applicazione ed efficacia

Art. 2 Circolazione per motivi di servizio pubblico

Art. 3 Circolazione dei mezzi muniti di contrassegno per disabili

Art. 4 Autorizzazione alla circolazione - c.d. Pass

Art. 5 Autorizzazione alla circolazione dei concessionari dei fabbricati "Cascina Prato della Noce" e del Rifugio Giuseppe Granata e dei residenti delle frazioni in Val Degagna

Art. 6 Autorizzazioni alla circolazione temporanee "al portatore" rilasciate al gestore del Rifugio Giuseppe Granata

Art. 7 Autorizzazioni alla circolazione temporanee per fruizione, lavoro e ricerca scientifica

Art. 8 Accesso alla Cascina Prato della Noce per acquisto di prodotti agricoli

Art. 9 Autorizzazione nominale stagionale per l'attraversamento della Riserva naturale con armi e munizioni destinate all'esercizio dell'attività venatoria nel compendio di Brasassio

Art 10 Procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento

Art. 11 Conseguenze dell'accesso, transito e sosta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta, nonché dell'introduzione illecita di armi e munizioni

3. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

1. OBIETTIVI DEL PIANO

Avvenuta con D.C.R. n. IX/170 del 12 aprile 2011, l'istituzione della Riserva Naturale "Valle del Prato della Noce" ha scopo di conservare l'elevato grado di naturalità del territorio e di tutelarne le caratteristiche naturali e paesaggistiche, nonché proteggere e conservare integralmente la natura e l'ambiente dell'area.

In ottemperanza alle disposizioni della L.R. 86/83 e con riferimento alla D.g.r. 8 luglio 2010 n.9/215, il presente Piano individua i seguenti **obiettivi prioritari**:

- potenziare le relazioni con il sistema della Rete Ecologica Regionale, garantendo il ruolo di ponte biotico con le aree protette e i siti Natura 2000 limitrofi, per scambi di geni e popolazioni animali e vegetali;
- tutelare le risorse idriche superficiali, talora idropotabili e gli endemismi e le specie vulnerabili (gambero di fiume) presenti e connesse al sistema idrologico;
- garantire il ruolo di barriera ecologica e filtro biologico tra le Prealpi e aree antropizzate quali la Riviera Gardesana e la Pianura Padana.

Il presente Piano individua altresì, in base alle analisi ambientali condotte ed al coinvolgimento dei portatori d'interesse del territorio, i seguenti **obiettivi specifici**:

- tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area;
- proteggere e conservare integralmente la natura e l'ambiente;
- sorvegliare ed orientare scientificamente l'evoluzione della natura;
- garantire la conservazione degli habitat prativi ancora presenti attraverso la limitazione all'ulteriore espansione della superficie boschiva;
- valorizzare la rete sentieristica ed il turismo sostenibile, anche a vantaggio dell'economia delle frazioni della Val Degagna;
- regolamentare le attività antropiche disciplinando e controllando l'accesso e la fruizione del territorio a fini scientifici e didattico-ricreativi e l'attività zootecnica;
- valorizzare l'attività agricola che insiste sul territorio della Riserva, ed in particolare il ruolo della Malga Prato della Noce, per i servizi svolti sotto il profilo culturale, storico, paesaggistico, economico, educativo e didattico e di mantenimento degli habitat;
- promuovere la gestione partecipata della Riserva con il coinvolgimento delle realtà locali (istituzionali, associative e private);
- formare personale qualificato per l'accompagnamento in ambiente montano e per lo svolgimento di attività didattiche e di educazione ambientale, in sinergia tra l'Ente gestore e il Comune di Vobarno.

2. NORME DI ATTUAZIONE

Articolo 1 - Divieti

1. Richiamata la L. 394/91 e la L.R. 86/83, ai sensi della D.C.R. 12 aprile 2011 - n. IX/170, alla Riserva Naturale sono applicati i seguenti divieti distinti in funzione del diverso grado di tutela delle aree classificate come Riserva integrale ed orientata.
2. Nell'area di Riserva Naturale classificata come integrale è vietato:
 - a) l'accesso alle persone non autorizzate dall'Ente gestore, fatta esclusione per il personale preposto alla vigilanza;
 - b) ogni attività diversa dalla ricerca scientifica, dalle relative attività strumentali e dalle attività di servizio svolte dall'Ente gestore o da questo autorizzate.
3. Nell'area di Riserva Naturale classificata come orientata è vietato:
 - a) realizzare nuovi edifici nonché effettuare interventi negli edifici esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione dei fabbricati esistenti e delle aree di pertinenza, senza alterazione di volume se non per la creazione di impianti igienici e l'ammodernamento delle abitazioni, fatto salvo quanto disciplinato dal successivo punto b);
 - b) realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico, o ampliare quelli esistenti, fatti salvi gli interventi proposti dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;
 - c) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal Piano della Riserva in funzione delle finalità della riserva stessa e direttamente eseguite dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
 - d) eseguire nuove captazioni di sorgenti esistenti e derivazioni di corpi idrici superficiali, salvo che per esigenze di approvvigionamento idrico e/o energetico della Malga Prato della Noce e delle strutture funzionali alla fruizione in base a quanto verrà previsto dal Piano della Riserva;
 - e) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;
 - f) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal Piano e direttamente eseguito dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n.31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
 - g) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal Piano di gestione e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
 - h) introdurre specie animali o vegetali alloctone;
 - i) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi, fatte salve le attività previste dal Piano, la ricerca

scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario, eseguiti direttamente dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati, in conformità alle finalità di conservazione della riserva e ai compiti attribuiti dalla normativa di settore all'Ente gestore;

- l) esercitare la caccia, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della Legge 394/1991 e dell'articolo 43, comma 1, lettera b), della Legge Regionale 16 agosto 1993, n.26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);
- m) esercitare la pesca, fatta salva la cattura per scopi scientifici eseguita direttamente dall'Ente gestore ovvero autorizzata dallo stesso;
- n) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal Piano e direttamente eseguito dall'Ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;
- o) coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
- p) realizzare discariche di rifiuti ovvero costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;
- q) praticare l'attività di eliturismo e atterrare o sorvolare la Riserva con aeromobili a motore a quote che possono arrecare disturbo alla fauna, ed in ogni caso a quote inferiori a 500 m dal terreno, salvo che per necessità di soccorso, servizio di antincendio boschivo o per il trasporto di materiali; in quest'ultimo caso dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione all'Ente gestore;
- r) la circolazione dei veicoli a motore lungo le strade interne dell'area protetta, fatto salvo che per motivi di servizio, necessità di lavoro e di ricerca, nonché iniziative di fruizione organizzate dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzate. L'autorizzazione alla circolazione dei veicoli a motore per le suddette finalità è rilasciata dall'Ente gestore, come specificato al successivo art. 5.

Articolo 2 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

1. I divieti contenuti all'art.1 prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici del Comune di Vobarno.

Articolo 3 - Regolamentazione delle attività selvicolturali e pastorali

1. Le norme che regolano le attività selvicolturali sono applicabili solo per la parte della Riserva classificata come orientata e si riferiscono alle prescrizioni in vigore per la Foresta Regionale Gardesana Occidentale. Si rimanda pertanto alle indicazioni contenute nel Piano di Gestione delle Foreste di Lombardia e relativo Regolamento.
2. Non si prevedono interventi di rimboschimento ma di miglioramento dei boschi esistenti attraverso una specifica attività gestionale svolta dall'Ente gestore in coerenza con le finalità di tutela e conservazione della riserva.

3. Nelle aree agricole marginali, che a seguito dell'abbandono dell'attività agronomica e pastorale, sono state colonizzate da specie forestali, è consentito il recupero della formazione a fisionomia erbacea mediante il taglio delle specie legnose e in genere della vegetazione invasiva, al fine di favorire la biodiversità locale.
4. Le superfici prative e pascolive attuali dovranno essere mantenute e possibilmente ampliate mediante il pascolamento di ovi-caprini. A tal fine, l'Ente gestore individua le aree in cui è opportuno il caricamento e le segnala all'azienda agricola della Malga Prato della Noce e ad altri soggetti eventualmente interessati, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma.
5. L'attività agro-pastorale è consentita ordinariamente nelle aree a pascolo, prato pascolo e pascolo arborato ed, eccezionalmente, in carenza di foraggio, nelle fasce boscate marginali fino ad una profondità non superiore a 50 m dal limite del bosco. Le praterie di quota dovranno essere conservate nella loro composizione floristica attuale mediante il contenimento della colonizzazione forestale e la pratica regolare del pascolo. Le presenti norme riconoscono i piani di pascolamento come lo strumento per una razionale utilizzazione dei pascoli in coerenza con le esigenze di tutela e conservazione degli habitat. L'Ente gestore, nell'ambito delle convenzioni per la conduzione della Malga Prato della Noce, dettaglia le modalità per la redazione dei suddetti piani di pascolamento, che dovranno essere conformi al presente piano e che non dovranno contemplare azioni non previste dallo stesso. In caso contrario, tali piani dovranno essere sottoposti alle più opportune valutazioni ambientali.

Articolo 4 - Raccolta funghi e frutti

1. La raccolta di funghi e frutti del sottobosco è vietata nelle aree classificate come Riserva integrale, fatte salve le attività di ricerca scientifica eseguite direttamente dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate.
2. La raccolta di funghi e frutti del sottobosco è consentita nelle aree classificate come Riserva orientata nei limiti imposti dalle leggi regionali vigenti, rispettivamente L.R. n. 31/2008 e L.R. n. 10/2008. La raccolta di funghi è consentita previo rilascio da parte del Comune di Vobarno di apposito permesso stagionale. L'Ente gestore della Riserva, d'intesa con il Comune, stabilisce annualmente il numero massimo di autorizzazioni da concedere ed eventuali limitazioni in relazione a particolari esigenze degli ecosistemi forestali.

Articolo 5 - Accessi e percorribilità

1. Nelle aree classificate come Riserva integrale, fatte salve le disposizioni dell'art 1 c. 2, è ammesso l'accesso del personale addetto all'attività di ricerca e monitoraggio in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore, nonché per motivi di sicurezza e antincendio boschivo.
2. Nelle aree classificate come Riserva orientata, il transito in bicicletta e a cavallo è permesso lungo la viabilità esistente. Nel caso in cui la frequentazione di biciclette e/o cavalli

comportasse problemi dovuti a dissesti o alla sicurezza degli altri fruitori, la Direzione della Riserva potrà regolamentare ulteriormente il loro accesso provvedendo all'apposizione di cartelli.

3. L'apertura di nuovi tratti di sentiero ad integrazione della rete storica preesistente, realizzata da parte dell'Ente gestore, dovrà essere limitata a piccoli tratti di raccordo o per il raggiungimento di specifici punti di interesse (punti panoramici, alberi monumentali, ecc.).
4. L'accesso nelle aree classificate come Riserva orientata con mezzi motorizzati è disciplinato dal Regolamento per l'accesso dei mezzi motorizzati e per l'autorizzazione al transito con armi e munizioni ex art. 11, c.3 let h) L. 394/1991, in appendice alle presenti Norme Attuative, che sostituiscono le disposizioni dell'Ente gestore approvate con Delibera del CdA di ERSAF n. III/259 del 27 febbraio 2017.

Articolo 6 - Attività scientifiche e di monitoraggio

1. La ricerca scientifica è promossa dall'Ente gestore e consentita nella Riserva, previa autorizzazione, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a. sono considerate attività scientifiche, di ricerca e monitoraggio, le attività condotte in prima persona da un ricercatore, da un gruppo di ricercatori o da terzi coordinati e sotto la responsabilità di un ricercatore, come ad esempio per tesi di laurea o dottorato;
 - b. è da considerare ricercatore chiunque appartenga ad un ente istituzionalmente dedito alla ricerca scientifica e in esso svolga attività di ricerca o chi, pur non appartenendo ad alcun ente di ricerca, dimostri competenze tecniche e scientifiche specifiche;
 - c. il ricercatore che intenda svolgere attività di ricerca è tenuto a farne richiesta all'Ente gestore, precisando le finalità della ricerca, la tipologia di attività di campagna da condurre, le caratteristiche quali-quantitative dell'eventuale materiale da prelevare in natura, le precauzioni previste per ridurre al minimo gli impatti, il calendario di massima e la durata complessiva delle attività e della ricerca, l'elenco e la qualifica del personale coinvolto;
 - d. l'autorizzazione a svolgere attività di ricerca è rilasciata dall'Ente gestore, che ha facoltà di sospenderla o revocarla qualora il ricercatore non attui le precauzioni prescritte o violi le norme in vigore nella Riserva, per le quali non sia stata prevista deroga nell'autorizzazione rilasciata;
 - e. l'Ente gestore valuta le proposte di ricerca pervenute, stabilendo, qualora si verificano sovrapposizioni di temi o di calendario, le priorità e le misure più opportune da adottare;
 - f. eventuali campioni prelevati sulla base di regolare autorizzazione, qualora al termine del loro utilizzo non fossero destinati a distruzione per necessità di ricerca, devono essere consegnati alla direzione della Riserva, ovvero depositati presso una struttura museale o di ricerca, individuata in accordo con l'Ente gestore. Eventuali campioni di fauna ancora vitali vanno immediatamente rilasciati in natura;

- g. a ricerca compiuta i risultati delle indagini devono essere trasmessi, anche in formato digitale, all'Ente gestore. Qualora i lavori venissero pubblicati, l'Ente gestore potrà utilizzare il materiale per finalità didattiche, divulgative e gestionali, citandone la provenienza e i riferimenti bibliografici.
2. Riguardo ai dati di eventuali censimenti e monitoraggi relativi ad habitat di interesse comunitario e specie floristiche e faunistiche, l'Ente gestore provvederà a trasmetterli all'Osservatorio Regionale per la Biodiversità per l'inserimento nella banca dati.

Articolo 7 - Fruizione e attività didattico-culturali

1. La fruizione delle aree classificate come Riserva orientata, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione delle specie faunistiche e dei loro habitat, è libera e si svolge preferibilmente lungo la rete viabilistica e sentieristica appositamente segnalata e rappresentata alla tavola Allegato 4 del presente Piano.
2. La fruizione dovrà avvenire:
 - senza arrecare disturbo alle componenti naturali della riserva;
 - mantenendo un'adeguata distanza tra gruppi in caso di presenza di numerosi fruitori;
 - prestando attenzione alla segnaletica di orientamento e di avvertimento;
 - con idonea attrezzatura per le escursioni in montagna;
 - evitando di affrontare le escursioni in caso di maltempo.
3. Le riprese cinematografiche, televisive e i servizi fotografici, di carattere professionale, possono essere effettuate solo dietro specifica autorizzazione dell'Ente gestore.
4. L'utilizzo delle aree sosta, appositamente realizzate e segnalate dall'Ente gestore, è libero.
5. L'Ente gestore si riserva la facoltà di limitare l'accesso alla Riserva e sospendere le visite sull'intera area protetta o su parte di essa per motivi di sicurezza, in particolare durante i periodi di attività dei cantieri di lavoro o per la tutela di specie animali durante il periodo riproduttivo.

Articolo 8 - Partecipazione delle comunità locali ***Comitato consultivo permanente per la gestione della Riserva***

1. In attuazione di quanto indicato nella D.C.R. 12 aprile 2011 - n. IX/170, al fine di favorire la partecipazione delle realtà locali (istituzionali, associative e private) nella programmazione e nella gestione operativa della Riserva Naturale, l'Ente gestore, a seguito dell'entrata in vigore del Piano, provvederà alla costituzione del *Comitato consultivo permanente per la gestione della Riserva Naturale Valle del Prato della Noce*.

2. Il Comitato sarà formato da soggetti rappresentativi tra le diverse realtà locali. L'Ente gestore provvede alla relativa periodica convocazione.
3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Articolo 9 - Indirizzi di tutela paesistica per le attività antropiche

1. Gli interventi disciplinati all'articolo 1, c. 3, lett. b), ai fini dello sviluppo delle attività agricole, per le quali si riconosce il ruolo di presidio territoriale, potranno essere realizzate, purché non in contrasto con gli obiettivi di tutela e conservazione del presente Piano. In particolare, tali interventi dovranno rispettare l'identità del costruito esistente, le caratteristiche costruttive e materiche che contraddistinguono questi manufatti di matrice storico-rurale, privilegiando l'utilizzo di materiali ecocompatibili e/o locali. La tutela deve essere rivolta anche alle pertinenze (costruzioni accessorie e di servizio, aree verdi, cortili, pavimentazioni, strade di accesso, recinzioni ecc.) onde evitare l'occultamento della leggibilità delle relazioni con il contesto.
2. In riferimento agli interventi disciplinati all'articolo 1, c. 3, lett. c), sono consentiti interventi infrastrutturali quali piazzole di scambio, piccoli parcheggi o opere similari, nonché altre infrastrutture funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Piano. Tali interventi dovranno essere oggetto di attenta progettazione, estesa anche alla sistemazione degli spazi contermini. Deve essere privilegiato l'uso di materiali locali ed ecocompatibili. Sono sempre fatte salve eventuali opere necessarie a garantire la sicurezza e a favorire la fruizione. Nella definizione delle aree di parcheggio dovrà essere salvaguardato, per quanto possibile, il materiale vegetale presente (tappeto erboso, arbusti e alberi). Il consolidamento delle scarpate stradali o altre opere necessarie, devono essere effettuati privilegiando le tecniche di bioingegneria naturalistica e l'impiego di materiali locali.
3. Il superamento dei corsi d'acqua, dove non sia possibile il guado, dovrà avvenire privilegiando strutture realizzate con materiali lapidei o lignei.
4. In relazione ai percorsi escursionistici, punti panoramici e belvedere, eventuali interventi dovranno essere realizzati con tecnologie costruttive tradizionali, e assicurare il mantenimento della fruizione visiva dei versanti e delle cime mantenendo sgombri le dorsali, i prati d'altitudine ed i crinali in genere.
5. I luoghi della memoria storica individuati in via preliminare alla tavola Allegato 4 del presente Piano, devono essere tutelati conservando e ripristinando i rapporti paesistici e spaziali originari e le eventuali tracce storiche. Sono da evitare opere edilizie e infrastrutturali e ogni movimento di terra che alterino in modo sostanziale o stabilmente il profilo del terreno.

Articolo 10 - Disposizioni finali

1. In riferimento all'articolo 1, c. 3, lett. e), si specifica che, al fine di garantire la sicurezza della transitabilità lungo la viabilità della Riserva Naturale, sono consentiti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla viabilità come disciplinati dall'art. 71 del Regolamento Regionale n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria inerenti alla viabilità, la sentieristica, i parcheggi e l'edificio della cascina Prato della Noce dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna, al fine di minimizzare possibili interferenze. Nel caso in cui risultasse impossibile evitare il periodo riproduttivo della fauna si dovrà prevedere la sospensione dei lavori dalle ore 18:00 alle ore 8:00.
3. Eventuali disposizioni in grado di interessare direttamente e/o indirettamente il territorio della ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano (con particolare riferimento alla viabilità ed alla sentieristica) saranno preventivamente concordate e valutate con il relativo Ente gestore.

Articolo 11 - Aggiornamento del Piano

1. In caso di mutate condizioni ambientali che determinano cambiamenti significativi nel territorio della Riserva, ai sensi dell'art. 14 c. 4 quater della L.R. 86/1983, l'Ente gestore elabora un nuovo piano. Negli altri casi in cui si rende necessario procedere ad un aggiornamento, l'Ente gestore provvede alla predisposizione di una variante di Piano da approvare ai sensi dell'articolo 14 bis della richiamata legge regionale.
2. L'Ente gestore provvede al periodico riscontro dello stato di attuazione del Piano e dell'efficacia delle azioni previste e intraprese, ai sensi dell'art. 14 c. 4 ter della L.R. 86/1983.
3. Ogni variante al Piano in oggetto, che dovesse interessare anche indirettamente la ZPS IT2070402 "Alto Garda Bresciano" e la ZSC IT2070019 "Sorgente Funtani" dovrà essere sottoposta a Valutazione d'Incidenza, secondo quanto previsto dalla DGR 5523/2021.

2.1 Appendice

Regolamento per l'accesso dei mezzi motorizzati e per l'autorizzazione al transito con armi e munizioni ex art. 11, c.3 lett h) L. 394/1991

Art. 1 Finalità, ambito di applicazione ed efficacia

1. Il presente Regolamento:

- detta disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni ai mezzi motorizzati all'interno della Riserva Naturale Valle del Prato della Noce in attuazione di quanto previsto dall'art. VII, lett. B, punto 16 della Deliberazione di Consiglio regionale 12 aprile 2011, n. IX/170, istitutiva della Riserva Naturale Valle del Prato della Noce;
- disciplina altresì il rilascio delle autorizzazioni per il solo transito all'interno della Riserva Naturale Valle del Prato della Noce da parte di privati, di armi e munizioni destinate all'attività venatoria nella limitrofa località di Brasassio, a norma dell'art. 11 c. 3 lett. f) della L. 394/1991.

2. L'ambito di applicazione del presente regolamento è più precisamente la strada "Cecino – Passo della Fobbiola", dal punto di ingresso alla Riserva naturale fino al confine della stessa posto poco ad occidente del Passo della Fobbiola, nonché il sentiero che collega il fabbricato "Cascina Prato della Noce" e la località Brasassio. Tali percorsi sono identificati nella tavola Allegato 4 al presente Piano.

Art. 2 Circolazione per motivi di servizio pubblico

1. La circolazione dei mezzi per motivi di servizio pubblico si intende concessa nei limiti stabiliti dal presente articolo.
2. Ai sensi del presente regolamento sono definiti "mezzi di servizio" tutti i mezzi motorizzati riconoscibili quali appartenenti alle Forze di Polizia e Forze Armate, alla Polizia Locale, alla Polizia Provinciale, ai Vigili del Fuoco, alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla Legge Regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica). Sono altresì considerati "mezzi di servizio" tutti i mezzi motorizzati riconoscibili quali appartenenti ad Enti Pubblici o ad Enti di diritto pubblico o altri soggetti che svolgano attività di vigilanza, manutenzione o di controllo di strutture e/o di impianti posti nelle aree protette (Società Elettrica, A2A, Arpa, ATS, ecc...) purché regolarmente in servizio e muniti di ordine di servizio o comunque documentazione attestante l'intervento in corso da esibirsi a richiesta del personale di vigilanza.

Art. 3 Circolazione dei mezzi muniti di contrassegno per disabili

1. La circolazione dei mezzi muniti di apposito contrassegno per disabili si intende concessa nei limiti stabiliti dal presente articolo, purché il transito sia finalizzato alle attività di cui ai successivi artt. 7 e 8 e che sia presente sul mezzo in questione l'intestatario del contrassegno stesso.
2. Ai sensi del presente regolamento sono definiti disabili, coloro che sono in possesso di attestazione di invalidità che impedisca la deambulazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie e dotati di segno di riconoscimento previsto dal codice della strada.

Art. 4 Autorizzazione alla circolazione - c.d. Pass

1. Chiunque conduca un mezzo motorizzato non rientrante nelle categorie di cui agli art. 2 "Circolazione per motivi di servizio pubblico" e art. 3 "Circolazione dei mezzi muniti di contrassegno per disabili",

deve essere in possesso di apposita autorizzazione (c.d. "Pass") rilasciata dall'ente gestore della Riserva naturale.

2. Le autorizzazioni possono essere rilasciate:
 - a) con indicazione della targa dell'automezzo;
 - b) con indicazione del guidatore dell'automezzo;
 - c) generici (non riferiti ad un singolo mezzo o persona, bensì "al portatore")
3. La durata dell'autorizzazione varia a seconda delle esigenze per le quali essa viene rilasciata.

Art. 5 Autorizzazione alla circolazione dei concessionari dei fabbricati "Cascina Prato della Noce" e del Rifugio Giuseppe Granata e dei residenti delle frazioni in Val Degagna

1. Ai concessionari dei fabbricati "Cascina Prato della Noce" e del "Rifugio Giuseppe Granata a Campe de Sima", vengono rilasciate autorizzazioni con indicazione del numero di targa, valida per tutta la durata della concessione dei suddetti fabbricati, relativi a tutti gli automezzi e mezzi agricoli che, in modo continuativo, risultano necessari per la gestione dell'azienda agricola e del rifugio.
2. In caso di cessazione della concessione prima dei termini previsti, i "Pass" vengono revocati.
3. Autorizzazioni nominali possono essere motivatamente richiesti e rilasciati esclusivamente ai residenti delle frazioni di Vobarno ricadenti nella Val Degagna (Eno, Cecino, San Martino, Carvanno).
4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 sono nominative, di durata massima annuale e sono finalizzate unicamente al transito sulla strada "Cecino – Passo della Fobbiola" ed al parcheggio negli appositi spazi autorizzati.

Art. 6 Autorizzazioni alla circolazione temporanee "al portatore" al gestore del Rifugio Giuseppe Granata

1. In aggiunta a quanto disposto all'art. 5, commi 1 e 2, vengono rilasciate al soggetto gestore del Rifugio Giuseppe Granata a Campe de Sima, un numero massimo di dieci autorizzazioni temporanee "al portatore", di durata annuale.
2. La gestione delle autorizzazioni di cui al comma 1 è affidata alla responsabilità del soggetto gestore del richiamato Rifugio Giuseppe Granata.

Art. 7 Autorizzazioni alla circolazione temporanee per fruizione, lavoro e ricerca scientifica

1. Autorizzazioni alla circolazione temporanee possono essere rilasciate anche a non residenti delle frazioni di Vobarno ricadenti nella Val Degagna, che ne facciano richiesta, specificando i motivi per i quali vi è necessità di accedere all'interno dell'area protetta, unicamente per fruizione, lavoro o ricerca scientifica. Le autorizzazioni sono finalizzate unicamente al transito sulla strada "Cecino – Passo della Fobbiola" ed al parcheggio negli appositi spazi autorizzati.
2. Le autorizzazioni temporanee per fruizione vengono rilasciate in occasione di eventi culturali e manifestazioni organizzate dall'ente gestore della Riserva, del Rifugio Giuseppe Granata e della Cascina Prato della Noce.

Art. 8 - Accesso alla Cascina Prato della Noce per acquisto di prodotti agricoli

1. L'accesso con automezzo alla Cascina Prato della Noce per acquistare prodotti agricoli, si intende concesso nei limiti stabiliti dal presente articolo, unicamente nelle giornate e negli orari in cui la Cascina effettua l'attività di vendita/somministrazione al pubblico di prodotti agricoli, che saranno idoneamente e preventivamente pubblicate sia su portali on-line sia attraverso apposita segnaletica sulle strade interessate.

Art. 9 - Autorizzazione nominale stagionale per l'attraversamento della Riserva naturale con armi e munizioni destinate all'esercizio dell'attività venatoria nel compendio di Brasassio

1. Al fine di permettere il solo transito con armi e munizioni, a norma dell'art. 11 co. 3 lett. f) della L. 394/1991, ai cacciatori che intendano recarsi nel compendio di Brasassio per esercitare l'attività venatoria, possono essere rilasciate autorizzazioni temporali nominali. In tutti gli altri casi, vige il divieto di cui al citato art. 11 co. 3 lett. f) della L. 394/1991.
2. L'Autorizzazione consente al cacciatore di transitare all'interno della Riserva Naturale Valle del Prato della Noce munito di armi e munizioni destinate all'attività venatoria. Il transito è consentito limitatamente alla strada "Cecino – Passo della Fobbiola" ed al sentiero di collegamento tra la Cascina Prato della Noce ed il compendio Brasassio.
3. L'Autorizzazione di cui al presente articolo costituisce altresì autorizzazione al transito con veicoli motorizzati, la cui circolazione è limitata al raggiungimento, tramite la strada "Cecino – Passo della Fobbiola", della Cascina Prato della Noce dove l'automezzo deve essere parcheggiato negli appositi spazi.
4. Ogni cacciatore presente sull'automezzo deve portare al seguito l'autorizzazione di cui al presente articolo, la cui validità è subordinata all'esibizione dei documenti di cui all'art. 28 co. 1 della L. 157/1992 conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (porto d'armi da caccia; tesserino venatorio; contrassegno polizza d'assicurazione; contrassegno della fauna abbattuta o catturata).
5. Per tutto il periodo in cui si svolge l'attraversamento della Riserva Naturale i fucili devono essere scarichi e inseriti nei loro foderi, come indicato dall'art. 21 lett. g) della L. 157/92 e dall'art. 43 c. 1 lett. g della RL 26/93.
6. I cacciatori non possono uscire in alcun modo dal sentiero di collegamento "Cascina Prato della Noce – Malga Brasassio" fino al confine dell'area protetta, sia all'andata che al ritorno.
7. Eventuali cani da caccia devono essere sempre tenuti al guinzaglio quando si trovano all'interno dell'area protetta.

Art 10 – Procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento

1. E' competente ad approvare i modelli da utilizzare per la richiesta e al rilascio delle autorizzazioni, il Dirigente pro-tempore della Struttura Territoriale Lombardia EST di ERSAF o suo delegato.
2. L'istanza di autorizzazione, corredata della documentazione specifica richiesta, potrà essere presentata, oltre che alle sedi ERSAF, anche al Comando di Polizia Locale di Vobarno.
3. L'autorizzazione dovrà essere esposta in modo visibile sui mezzi in sosta o in transito.
4. Unitamente all'autorizzazione l'ente gestore della Riserva Naturale Valle del Prato della Noce rilascerà, su richiesta, un marchio adesivo che dovrà essere apposto in evidenza su tutti i mezzi autorizzati "aperti" (motociclette, trattori, ecc.) al posto dell'autorizzazione che comunque dovrà essere in possesso del soggetto alla guida del mezzo.
5. Il Dirigente della Struttura Territoriale Lombardia EST di ERSAF o suo delegato competente a norma del comma 1, valuta l'opportunità di rilascio delle autorizzazioni previste dal presente regolamento anche sulla base di eventuali sanzioni riportate dal richiedente a norma dell'art. 30 della Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86. I richiedenti autorizzazione devono produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 c.1 lett. aa) e bb) del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che non abbiano riportato condanne penali o che non siano a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali riferibili ai reati, commessi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento art 1 punto 2, di cui alla L. 157/1992 e s.m.i., alla L. 394/1991 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al Titolo IX-bis del

Codice Penale e s.m.i., agli artt. 727-bis, 733-bis e 734 del Codice Penale e s.m.i., In assenza della dichiarazione sostitutiva non verrà rilasciata nessuna autorizzazione

Art. 11 - *Conseguenze dell'accesso, transito e sosta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta, nonché dell'introduzione illecita di armi e munizioni*

1. L'accesso, il transito e la sosta dei mezzi motorizzati nelle zone della Riserva Naturale Valle del Prato della Noce in difformità alle norme dal presente regolamento, (ivi compresa la mancata apposizione sul mezzo motorizzato del marchio adesivo di cui all'art. 10 comma 4, la mancata esposizione dell'autorizzazione sul cruscotto delle automobili in sosta o in transito, ovvero, la mancata presentazione dell'autorizzazione al personale di vigilanza, qualora richiesto, ovvero della documentazione comprovante il diritto al transito o sosta così come previsto nel presente Regolamento, sono puniti con la sanzione di cui all'art. 30 della Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale). L'inosservanza delle disposizioni in merito all'introduzione di armi e munizioni di cui all'art. 9 comporta le conseguenze amministrative e penali previste dalla normativa vigente.
2. A quanti presenteranno autorizzazione scaduta, ovvero, pur in possesso di autorizzazione regolare non rispetteranno il presente Regolamento, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, verrà immediatamente ritirata l'autorizzazione da parte degli Agenti di Vigilanza. La nuova autorizzazione non potrà essere rilasciata prima che sia trascorso almeno un anno dalla data del ritiro.

3. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Si rimanda alla Relazione, a corredo del Piano, la descrizione puntuale degli interventi e delle modalità di attuazione degli stessi.

Il programma di interventi viene di seguito riassunto nella tabella n. 1, in cui per annualità 2022-2027 sono riportati per macro-voci:

- Interventi infrastrutturali
- Interventi immateriali
- Governance

le azioni che l'ente gestore intende attuare.

PROGRAMMA INTERVENTI PRIORITARI

INTERVENTO	ID	STIMA DEI COSTI						TOTALE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investimenti infrastrutturali								
Interventi di miglioramento strutturale di acero-frassineti, faggete, orno-ostrieti e tipologie minori (castagneti, carpineti) ad elevato valore naturalistico	1	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 170.000,00
Interventi di taglio della vegetazione lungo le principali aste torrentizie per garantire il deflusso idrico e favorire la chiroterofauna	2					€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
Interventi di taglio e contenimento della vegetazione arbustiva ed arborea negli habitat a fisionomia erbacea	3			€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00
Creazione e manutenzione di pozze d'abbeverata a valenza naturalistica	4			€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 30.000,00
Creazione di un passaggio per l'ittiofauna presso lo sbarramento lungo l'asta del Rio della Noce	5				€ 60.000,00			€ 60.000,00
Interventi di miglioramento dell'habitat a favore di <i>Austropotamobius pallipes</i> e <i>Cottus gobio</i> lungo il Rio della Noce	6					€ 20.000,00		€ 20.000,00
Ampliare le zone a molinetto, mediante rimozione di cespugli ed alberi nell'area di presenza di <i>Coenonympha oedippus</i>	7	€ 5.000,00			€ 3.000,00			€ 8.000,00
Ampliare habitat erbacei, mediante rimozione di cespugli ed alberi per favorire dispersione adulti di <i>Euphydryas aurinia</i>	8	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00			€ 19.000,00
Ripristino viabilità strada forestale Prato della Noce - Brasassio	9						€ 40.000,00	€ 40.000,00
Ripristino strada forestale Pian de Losa – Aceri-frassineti	10					€ 25.000,00		€ 25.000,00
Ripristino strada forestale Pian de Losa – Versante Monte Zolver	11			€ 25.000,00				€ 25.000,00
Manutenzione ordinaria della viabilità esistente Strada Cecino – Passo della Fobbiola	12				€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 20.000,00
Potenziamento del sentiero delle creste + percorso integrale del periplo Zingla Spino Forametto	13		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 20.000,00
Realizzazione e/o manutenzione aree di sosta (Cascata Sigole, Eno, Prato della Noce, Pian de l'Osa, Osteria, ecc..)	14			€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 12.000,00
Interventi di manutenzione dei sentieri presenti nella RN	15	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 12.000,00
Realizzazione punto panoramico sull'anticima di Monte Spino	16		€ 4.000,00					€ 4.000,00
Creazione rosa dei venti panoramica sulla vetta della Zingla orientale	17					€ 2.000,00		€ 2.000,00
Realizzazione e posa pannelli con plastigrafia RN nei punti d'accesso	18		€ 3.000,00					€ 3.000,00
Miglioramento del percorso di fondovalle Eno – Cecino – Sant'Alessandro	19				€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
Posa ecocontatori lungo alcuni principali sentieri	20		€ 10.000,00	€ 10.000,00				€ 20.000,00
Interventi di potenziamento dell'azienda agricola multifunzionale, che permette la gestione e conservazione degli habitat prativi	21	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00			€ 40.000,00
Investimenti immateriali (comunicazione, rapporti locali, promozione)								
Realizzazione e stampa depliant RN	22		€ 5.000,00					€ 5.000,00
Realizzazione cartina dettagliata della RN	23			€ 30.000,00				€ 30.000,00
Realizzazione plastico RN	24					€ 20.000,00		€ 20.000,00
Monitoraggio sorgenti	25		€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00			€ 12.000,00
Monitoraggio Lepidotteri della Riserva	26	€ 10.000,00		€ 5.000,00			€ 8.000,00	€ 23.000,00
Monitoraggio Anfibi	27		€ 10.000,00	€ 4.000,00				€ 14.000,00
Monitoraggio avifauna	28		€ 6.000,00			€ 6.000,00		€ 12.000,00
Rilievo LIDAR della RN per estrarre DTM, DSM e ricavare tracciamento sentieri storici, identificazione aie carbonili e calchere, definizione struttura popolamenti forestali	29		€ 30.000,00					€ 30.000,00
Analisi di dettaglio degli elementi caratterizzanti la geodiversità della RN: ricerca, censimento e riconoscimento di eventuali geositi	30		€ 8.000,00					€ 8.000,00
Studio sul flusso turistico di accesso e fruizione alla Riserva naturale	31	€ 10.000,00					€ 10.000,00	€ 20.000,00
Sperimentazioni didattiche e programmi interdisciplinari a valenza scientifico-naturalistica, rivolti a scuole di ogni ordine e grado, con particolare attenzione alle scuole locali, ai residenti ed agli escursionisti e visitatori della RN	32	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 14.500,00
Manutenzione Punto Informativo a Cascina Prato della Noce (completamento allestimenti)	33					€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 8.000,00
Attivazione di sinergie con altre realtà locali che operano nel settore ambientale, culturale, ricreativo e turistico	34		€ 1.000,00		€ 1.000,00			€ 2.000,00
Partecipazione mostre e fiere	35		€ 500,00		€ 500,00		€ 500,00	€ 1.500,00
Governance								
Gestione Comitato Consultivo Permanente della RN	36	500	500	500	500	500	500	€ 3.000,00
Incarico finalizzato alla proposta di modifica dei confini della Riserva Naturale	37	€ 10.000,00						€ 10.000,00
TOTALE		€ 74.500,00	€ 141.500,00	€ 153.000,00	€ 156.500,00	€ 147.000,00	€ 139.500,00	€ 812.000,00